

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-371 del 25/01/2019
Oggetto	Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C., con sede legale in Comune di Longiano - Via Case Missiroli n. 1280. Aggiornamento e contestuale sospensione dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi del D.M. 69/18 per l'impianto sito in Comune di Cesena - Via Violetti n. 958.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-382 del 25/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venticinque GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forli, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forli-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** Art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.. Ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.**, con sede legale in Comune di Longiano – Via Case Missiroli n. 1280. **Aggiornamento e contestuale sospensione** dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ai sensi del D.M. 69/18 per l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958.**

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata:

Premesso che:

- In data 03/07/2018 è entrato in vigore il D.M. 28 marzo 2018 n. 69 che stabilisce i criteri che determinano quando il conglomerato bituminoso gestito originariamente come rifiuto (EER 17.03.02), costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi proveniente da operazioni di fresatura a freddo e dalla demolizione di pavimentazioni cessa di essere considerato rifiuto, a seguito di una o più operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e può essere qualificato come **“granulato di conglomerato bituminoso”**.
- Gli impianti che effettuano operazioni di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, che ricevono rifiuti identificati dal EER 17.03.02 – miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301\*, e che intendono commercializzare in uscita dall'impianto materiali costituiti da **“granulato di conglomerato bituminoso”** classificati come **“rifiuti cessati”** (ex materie prime secondarie), **a partire dal 30/10/2018** devono pertanto essere adeguati alle disposizioni previste dal D.M. n. 69/2018.
- A tal fine, il decreto prevede che **entro il 30/10/2018**, le ditte abilitate al recupero (operazione R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso **devono presentare comunicazione di aggiornamento** ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018.

Dato atto che la ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** è iscritta per l'attività di recupero R13-R5 sui rifiuti classificati con EER 170302 (tip. 7.6 dell'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 05.02.98) in virtù dell'iscrizione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Det. **n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16**, avente validità fino al 01.06.2021, per l'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958;**

Evidenziato che l'iscrizione suddetta è stata ricompresa all'interno del provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016, il quale dispone, tra l'altro quanto segue: *“prima di avviare l'attività oggetto dell'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, la ditta EDIL TUBI S.a.s. Di Cucchi Marino & C. dovrà comunicare all'ente competente all'iscrizione al registro suddetto, l'avvenuto completamento dei lavori, relativi alla realizzazione delle dotazioni minime, di cui al punto 2 dell'Allegato 5 del D.M. 05/02/98 e s.m.i., trasmettendo inoltre idonea planimetria timbrata e firmata da tecnico abilitato recante in particolare il posizionamento e le caratteristiche della recinzione, nonché la relativa documentazione fotografica e l'individuazione del settore di conferimento;”*

Dato atto che tale comunicazione ad oggi non risulta pervenuta e che non sono pervenuti i versamenti di cui al DM 350/98 per gli anni successivi alla iscrizione;

Dato atto pertanto che l'iscrizione al registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 è sospesa;

Vista la comunicazione acquisita al PGFC n. 17820 del 16.10.2018, inerente l'aggiornamento ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018 dell'iscrizione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16 di titolarità la ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** relativa all'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958**;

Evidenziato che nella documentazione pervenuta la ditta conferma di non avere ancora avviato l'attività di recupero rifiuti in oggetto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento inviata alla ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i. con nota PGFC n. 19658 del 20.11.2018, con la quale contestualmente è stato chiesto alla ditta di presentare specifica documentazione integrativa;

Vista la documentazione integrativa acquisita al PGFC n. 20491 del 04.12.2018, comprensiva della planimetria aggiornata dell'impianto;

Considerato che la planimetria allegata alla documentazione acquisita al PGFC n. 20491 del 04.12.2018 denominata "*All. 9 Planimetria con individuazione dei settori di gestione, conferimento e stoccaggio dei rifiuti*", riguarda esclusivamente la modifica della denominazione del settore EOW relativo al granulato di conglomerato bituminoso e che pertanto prima dell'avvio dell'attività dovrà essere trasmessa una nuova planimetria contenente anche gli elementi richiesti nella prescrizione di VIA sopra riportata;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- D.M. 28 marzo 2018 n. 69;

Dato atto che tra Arpae, Regione Emilia Romagna e Provincia di Forlì-Cesena è stata sottoscritta in data 02.05.2016 la "Convenzione per lo svolgimento di funzioni amministrative" che individua le funzioni in materia ambientale che la Provincia di Forlì-Cesena esercita mediante Arpae, tra le quali sono comprese le iscrizioni al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Dato atto pertanto che a decorrere da tale data le suddette funzioni sono svolte da Arpae - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Dato atto, altresì, che con Deliberazione del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena n. 19 del 05.06.2018, prot. gen. n. 13877/2018, è stato deliberato il rinnovo della suddetta Convenzione e che con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae dell'Emilia Romagna n. DEL-2018-65 del 29.06.2018 è stato approvato, per un ulteriore anno e senza soluzione di continuità, il rinnovo delle convenzioni stipulate nel 2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 13/2015 per l'esercizio mediante Arpae delle funzioni attribuite in materia ambientale alla Città Metropolitana di Bologna e alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a) della Legge n. 56/2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1315 del 2 agosto 2018, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha disposto il rinnovo per un ulteriore anno delle convenzioni sopraccitate, sottoscritte con Arpae e le Province;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell'Agenzia- alla

proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell'allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/18 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni esplicitate in essa e a cui si fa rinvio - fino al 30/06/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia Romagna

Dato atto che la Responsabile del Procedimento, Dr. Luana Francisconi, e il responsabile della P.O. Rifiuti – Aria, Dr. Elmo Ricci, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/12;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento;

#### DETERMINA

1. Di aggiornare, ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D.M. 69/2018, per le motivazioni in premessa, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con determinazione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16, di titolarità la ditta **EDIL TUBI S.a.S. di Cucchi Marino & C.** relativa all'impianto sito in Comune di **Cesena – Via Violetti n. 958**, come di seguito riportato;
2. di inserire la seguente prescrizione nella determinazione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16:
  - Il conglomerato bituminoso (EER 170302) derivante dall'operazione di recupero R5 cessa di essere considerato rifiuto ed è qualificato "granulato di conglomerato bituminoso" se soddisfa i criteri previsti dall'art. 3 del D.M. 28 marzo 2018 n.69. Il rispetto di tali criteri deve essere attestato dalla ditta in oggetto tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1 del D.M. 28 marzo 2018 n.69 e **inviata ad ARPAE – SAC e ARPAE – Servizio Territoriale** al termine del processo produttivo di ciascun lotto. In caso contrario il conglomerato bituminoso resta classificato come rifiuto e come tale deve essere avviato a recupero/smaltimento presso impianti autorizzati.
3. di precisare che l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16 **è sospesa** fino al ricevimento della seguente documentazione:
  - comunicazione di conclusione dei lavori corredata dalla documentazione richiesta dalla prescrizione contenuta nel provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016 riportata in premessa;
  - attestazione del versamento dei diritti di iscrizione effettuato per la classe 3 ai sensi del D.M. 350/98, pari a 387,34 €. Il versamento andrà effettuato con bonifico bancario ad Arpae sul seguente conto attivato presso l'istituto Tesoriere Unicredit S.P.A. – VIA Ugo Bassi 1 – BOLOGNA (BO), intestato a:  
  
Arpae - Agenzia regionale prevenzione, ambiente ed energia dell'Emilia-Romagna  
via Po, 5 - 40139 Bologna (P.IVA e C.F. 04290860370)  
IBAN: IT 05 T 02008 02435 000104059154 causale: "SACFC - ....."
4. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Elmo Ricci, Luana Francisconi attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. di precisare che tutte le precisazioni e limitazioni contenute nel provvedimento di iscrizione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16, non modificate dal presente atto si intendono richiamate e mantenute. Il

presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di controllo unitamente all'iscrizione n. 357 del 14.03.2016, prot. n. 9875/16 di cui costituisce variazione.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici.

È fatto salvo quanto disposto dal provvedimento di VIA rilasciato con D.G.R. n. 569 del 28.04.2016.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente atto viene trasmesso alla ditta interessata, al Comune e all'Azienda USL territorialmente competente, per quanto di rispettiva competenza.

La Responsabile del  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Forlì-Cesena  
\*Carla Nizzoli

*\*documento firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**